



**Comune di Savosa
Municipio**

ORDINANZA MUNICIPALE

CONCERNENTE LA RISCOSSIONE ED I TASSI D'INTERESSE DELLE IMPOSTE COMUNALI 2019

Il Municipio di Savosa, nella seduta del 18 dicembre 2018, ha deciso:

1. Rate e scadenze dell'imposta comunale ordinaria

La riscossione dell'imposta ordinaria diretta per l'anno fiscale 2019 ha luogo in quattro rate di cui tre sono prelevate a titolo d'acconti, in misura del 90% circa di quanto dovuto, in base all'ultima tassazione cresciuta in giudicato, alla dichiarazione o ad un calcolo presunto. Il contribuente ha la facoltà di richiedere il pagamento di acconti equi, qualora questi si discostino in modo significativo dalla richiesta d'acconto ufficiale, gli stessi non annullano e sostituiscono la richiesta d'acconto ufficiale.

I termini di scadenza e di pagamento delle singole rate d'acconto sono fissati come segue:

	Scadenza	Termine di pagamento
I rata d'acconto	31 marzo 2019	30 aprile 2019
II rata d'acconto	31 maggio 2019	30 giugno 2019
III rata d'acconto	31 luglio 2019	31 agosto 2019
rata a conguaglio	A partire dal 2020, alla data d'intimazione del conteggio	30 giorni dopo l'intimazione

2. Interessi remunerativi

Sul rimborso delle somme riscosse in eccedenza, risultanti da un conteggio allestito dal Municipio, è corrisposto un interesse remunerativo annuo dello 0,25% dal giorno in cui è pervenuto il pagamento fino al giorno della restituzione.

Se il pagamento è stato effettuato prima della scadenza, dal giorno in cui è pervenuto e fino alla scadenza, è remunerato con un interesse annuo dello 0,10%.

Sulla restituzione di un'imposta non dovuta o dovuta solo in parte, pagata per errore dal contribuente è concesso un interesse remunerativo annuo dello 0,10% dal giorno in cui il pagamento è pervenuto fino al giorno della restituzione. Se la restituzione avviene entro 30 giorni dal momento in cui è pervenuto il pagamento non è dovuto alcun interesse.

3. Versamenti e restituzioni

I versamenti e le restituzioni per imposte e interessi fino a CHF 200.00 possono essere accreditati sulla partita fiscale del contribuente; fatta riserva del punto no. 5, su tali accrediti è riconosciuto un interesse remunerativo al tasso stabilito nel paragrafo precedente.

Gli importi non accreditati sulla partita fiscale del contribuente, salvo compensazione, sono interamente restituiti al contribuente.

Le spese per i versamenti e le restituzioni per imposte e interessi al contribuente possono essere poste a carico del contribuente; tali spese vanno in diminuzione dell'importo versato o restituito.

4. Interessi di ritardo

Se l'ammontare delle imposte, delle multe e delle spese non è pagato nei 30 giorni successivi alla loro scadenza (termine di pagamento) dalla fine di questo termine decorre un interesse annuo del 2,5%.

Le spese causate dall'incasso forzato sono poste a carico del contribuente.

5. Rinuncia al calcolo degli interessi

Interessi remunerativi e di ritardo fino ad un importo di CHF 20.00 non sono conteggiati.

6. Validità temporale dei tassi d'interesse

I tassi d'interesse citati sopra si applicano a tutti i crediti fiscali dei contribuenti nell'anno civile 2019. Il tasso d'interesse applicabile all'inizio di una procedura esecutiva rimane tuttavia valido sino alla chiusura della stessa. I tassi d'interesse saranno fissati con Decreto Esecutivo dal Consiglio di Stato.

7. Tabella riassuntiva concernente i tassi d'interesse e di ritardo

Periodo (Anno civile*)	Interesse di ritardo	Interesse remunerativo sul rimborso delle somme riscosse in eccedenza	Interesse remunerativo sui pagamenti anticipati dal contribuente e sulle restituzioni d'imposta
2019	2.5%	0.25%	0.10%
2018	2.5%	0.25%	0.10%
2017	2.5%	0.25%	0.10%
2016	2.5%	0.5%	0.25%
2015	2.5%	1.5%	0.25%
2014	2.5%	1.5%	0.25%
2013	2.5%	1.5%	0.25%
2012	2.5%	2,5%	1%
2011	2.5%	2,5%	1%
2010	3%	3%	1%
2009	3%	3%	1.5%
2008	3%	3%	2%
2007	3%	3%	2%
2006	3%	3%	2%
2005	3%	3%	3%
2004	3%	3%	3%
2003	3%	3%	3%
2002	4%	4%	1.5%
2001	4.5%	4.5%	2%
2000	4%	4%	1.5%
1999	4%	4%	1.5%
1998	5%	5%	2%

*Con l'entrata in vigore, a partire dal 1 gennaio 1995, della LT del 21 giugno 1994 i tassi d'interesse sono stabiliti per ogni anno civile. Fino al periodo fiscale 1993/1994 compreso i tassi d'interesse sono stabiliti per ogni anno fiscale dagli appositi decreti esecutivi del Consiglio di Stato.

8. Pubblicazione

La presente ordinanza è pubblicata all'albo comunale dal 19 dicembre 2018 al 1 febbraio 2019 periodo nel quale è ammesso il ricorso al Consiglio di Stato.

